



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Via Tommaseo 28 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 10.126

RACCOLTA N. 4.477

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore quindici e cinque.

9 ottobre 2020

In La Spezia, nel mio studio, in via Tommaseo civico ventotto.

Avanti a me Dottor Niccolò Massella Ducci Teri Notaio in La Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

E' PRESENTE

- **CARUSO ANNA ROSA**, nata a La Spezia il 22 gennaio 1959, domiciliata per la carica ove appresso, che mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"SPEZIA RISORSE - S.P.A.", con sede in La Spezia e indirizzo in via Giovanni Pascoli n. 64, capitale sociale euro 1.000.000,00= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona avente il seguente numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01222120113, numero REA SP - 110754, giusta i poteri alla stessa spettanti in virtù del vigente statuto sociale.

La comparente, della identità personale, qualifica e poteri della quale io Notaio sono certo mi dichiara che sono qui convocati i soci e l'organo amministrativo della sunnominata società in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In via ordinaria:

- 1) Autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie
- 2) Varie e eventuali

In via straordinaria

- 1) Approvazione nuovo statuto della società

Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi del vigente statuto sociale, la signora CARUSO ANNA ROSA la quale, dopo aver constatato e dato atto:

- che l'Organo Amministrativo è presente in persona di sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, signor Piccioli Davide, e dei Consiglieri di Amministrazione signori Stretti Davide, Sapia Margherita, mentre risulta assente il signor Serio Vincenzo;

- che per il Collegio Sindacale nessuno è presente;

- che è presente, regolarmente rappresentato a norma di legge e di statuto, l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, regolarmente rappresentato a norma di legge e di statuto, e precisamente:

* "COMUNE DI LA SPEZIA", titolare e proprietario di numero 600.000 (seicentomila) azioni di categoria "A" del valore di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per nominali euro 600.000 (seicentomila), pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

* "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.", titolare e proprietaria di numero 200.000 (duecentomila) azioni di categoria "B" del valore di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per nominali euro 200.000 (duecentomila), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

mentre risulta assente il socio:

Registrato a La Spezia
il 13/10/2020
serie 1T
al n. 6491

* "GE.FI.L. - GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A.", titolare e proprietaria di numero 200.000 (duecentomila) azioni di categoria "B" del valore di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per nominali euro 200.000 (duecentomila), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e termini previsti nello Statuto della società, in particolare con lettera pec in data 24 settembre 2020, inviata ai soci, all'Organo di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo presente l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, e pertanto atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente preliminarmente espone le motivazioni sottostanti alla decisione di procedere all'acquisto di azioni proprie da parte della società. Il tutto come meglio esplicitato dai verbali del consiglio di amministrazione della società in data 19 giugno 2020 e 8 settembre 2020, che in estratto redatto da me Notaio in data 9 ottobre 2020, numero 10.124 Repertorio e numero 10.125 Repertorio, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

In particolare, fa presente che la società opera nel settore dell'accertamento e della riscossione di imposte e tributi locali in regime di partecipazione al capitale misto pubblico/privato. Attesa la normativa vigente, la società, fino a quando mantiene l'attuale assetto proprietario, incontra limitazioni rilevanti nella sua operatività nei confronti di altri soci pubblici e vede, quindi, sterilizzare le possibilità di crescita e sviluppo. Infatti, ad oggi, la società opera quasi esclusivamente con il proprio socio "Comune di La Spezia" e in maniera del tutto residuale e non continuativa con altri Enti Locali. L'acquisto delle azioni dei soci privati e l'integrale pubblicizzazione della società sono la strada da seguire per un ampliamento dei servizi e lo sviluppo della società. A tal fine propone di autorizzare l'Amministratore Delegato, dottor Davide Piccioli, all'acquisto delle azioni proprie da parte della società "SPEZIA RISORSE - S.P.A.", per i fini di cui sopra e meglio specificati nell'allegato sub "A", al prezzo di euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) complessivi.

Le azioni dovranno poi essere ricollocate nel termine di dodici mesi ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato.

Prima di procedere alla votazione il Presidente chiede al socio privato presente, società "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.", così come rappresentati, se vi siano osservazioni in merito.

La società "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L." nulla ha da osservare.

L'assemblea, con il voto favorevole del solo Comune di La Spezia, stante il conflitto di interessi in capo all'altro socio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e mediante voto palese,

D E L I B E R A

- di condividere e approvare quanto esposto dal Presidente e autorizzare il signor Piccioli Davide all'acquisto di azioni proprie, alle modalità sopra indicate, al prezzo di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero), ogni 20% (venti per cento) del capitale sociale, senza ulteriori condizioni.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente fa presente che una volta acquistate le azioni proprie la società risulterà essere completamente pubblica ed in *house providing*. Pertanto diventa necessario aggiornare lo statuto con un testo che recepisca le mutate condizioni legislative e il carattere pubblicistico che la società intende perseguire e propone così l'adozione di un nuovo statuto.

Infine, il Presidente, precisa che l'adozione del nuovo Statuto sarà subordinata e avrà efficacia solo dopo la totale cessione delle azioni da parte delle società private, come esposto preliminarmente nella parte ordinaria dell'assemblea.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in tal senso, proponendo il nuovo testo dello Statuto, che viene contestualmente letto.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare e di adottare il nuovo statuto della società nel testo, come letto in assemblea, proposto dal Presidente, subordinando lo stesso all'acquisizione da parte della società di tutte le azioni dei soci privati.

Il testo dello Statuto Sociale, con la deliberata modificazione, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi e agli effetti dell'articolo 2436 codice civile, lo Statuto della società, nel suo nuovo testo modificato, verrà depositato al registro imprese competente a cura di me Notaio, una volta verificatasi la condizione di cui sopra.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e venticinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, con gli allegati, al comparente che, a mia domanda, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quindici e trenta.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui occupa cinque facciate e quanto sin qui della presente sesta.

F.to Anna Rosa Caruso

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

	Allegato al n. 10.126 di Repertorio e al n. 4.477 di Raccolta sub "B"	
	STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI	
	SPEZIA RISORSE SPA	
	Art. 1	
	Denominazione	
	1. E' costituita una società per azioni denominata "SPEZIA RISORSE SPA"	
	(nel prosieguo indicata anche come "la società") a totale capitale pubblico,	
	strutturata al servizio degli enti pubblici soci, che opera secondo il modello	
	dell'" <i>in house providing</i> " stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione	
	Europea.	
	Art. 2	
	Sede e domicilio	
	1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.	
	2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali	
	altri organi sociali, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a	
	tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.	
	3. E' fatto obbligo al socio comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è	
	inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente	
	comunicata.	
	4. L'Assemblea, nei modi di legge ed in conformità al presente statuto, può	
	modificare la sede legale.	
	Art. 3	
	Oggetto Sociale	
	1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:	
	a) la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, l'accertamento, la	

	riscossione, anche coattiva, di tutte le entrate comunali patrimoniali e	
	assimilate, tributarie ed extra-tributarie, del Comune della Spezia ed	
	eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici	
	locali, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle	
	normative vigenti, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di	
	commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;	
	b) l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto a) a favore	
	di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e	
	giudiziali;	
	c) nel rispetto della normativa vigente, la gestione di operazioni finanziarie	
	volte al conseguimento di obiettivi di valorizzazione, non a fini speculativi,	
	delle risorse attinenti le entrate di competenza del Comune della Spezia, e	
	degli altri enti pubblici affidatari del servizio e da questi previamente	
	autorizzate;	
	d) lo sviluppo di attività gestionali in materia catastale, con la possibile	
	realizzazione di impianti e strumenti all'uopo necessari ed il loro	
	miglioramento e gestione mediante utilizzo di tecnologie dedicate, la	
	produzione di beni e servizi nel settore informatico, compresa la gestione di	
	banche dati, le ricerche di mercato, indagini e sondaggi a fini statistici, la	
	progettazione e realizzazione di sistemi informatici e telematici in genere;	
	e) nel rispetto delle prescrizioni dell'ordinamento vigente, la conclusione e	
	stipulazione dei contratti d'appalto, di concessione, di mandato, di	
	affidamento di incarichi per prestazioni di opere e servizi, nonché compiere	
	tutte le operazioni commerciali necessarie per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, compreso l'acquisizione e la alienazione di immobili;	

	f) per il perseguimento dei propri fini sociali, e purché ciò risulti	
	strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, la promozione, la	
	partecipazione e la costituzione delle società; la promozione di operazioni	
	finanziarie di qualsivoglia tipo, ivi incluso le assunzioni di partecipazioni in	
	società la cui attività sia utile al raggiungimento del proprio oggetto sociale	
	ovvero l’assunzione o la concessione in affitto di aziende o rami di aziende	
	nei settori di competenza, la concessione di anticipazioni, cauzioni e avalli	
	e il rilascio di ipoteche a favore di aziende di credito o di terzi per	
	obbligazioni proprie e/o di terzi, fideiussioni rilasciate ai fini del	
	conseguimento dello scopo sociale. In ogni caso, le operazioni di carattere	
	finanziario, in quanto finalizzate ai propri fini sociali e nel conseguimento	
	dell’oggetto sociale, dovranno essere svolte nei confronti ed avendo a	
	riferimento investitori istituzionali.	
	2. La società è vincolata a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai	
	punti precedenti per conto degli Enti pubblici soci in misura superiore	
	all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato annuo.	
	La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita	
	solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o	
	altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	
	Art. 4	
	Durata	
	1. La durata della società è stabilita sino al 2050 (duemilacinquanta), potrà	
	essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione	
	dell’Assemblea straordinaria dei Soci.	
	Art. 5	

	Capitale sociale e azioni	
	1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)	
	suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di Euro	
	1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.	
	2. Il capitale sociale nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente	
	posseduto, per tutta la durata della società, da enti locali e/o da società da	
	essi interamente partecipate anche in caso di emissioni azionarie o di	
	obbligazioni convertibili. Non sarà pertanto valido nei confronti della	
	società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli sopra	
	indicati.	
	3. I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa	
	deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dall'organo di	
	Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso	
	reputi convenienti, salvo quanto disposto dal codice civile. A carico dei soci	
	in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse in ragione annua calcolato	
	sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2 (due) punti,	
	fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.	
	4. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.	
	5. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in	
	natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi	
	aziendali) e di crediti ai sensi del codice civile.	
	Art. 6	
	Obbligazioni	
	1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non	
	convertibili.	

	2. L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le	
	condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.	
	Art. 7	
	Patrimoni Destinati	
	1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai	
	sensi dell'art. 2447 bis e ss. c.c.	
	2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per	
	cento) del capitale sociale.	
	Art .8	
	Finanziamento soci	
	1. La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare	
	riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà	
	acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
	obbligo di rimborso, anche in via non proporzionale alle azioni da questi	
	possedute.	
	Art. 9	
	Trasferimento delle azioni	
	1. Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo	
	gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società,	
	fusione, liquidazione di società ecc.), in forza del quale si consegua	
	direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a soci, ivi inclusa	
	la fattispecie di trasferimento a diverso soggetto giuridico totalmente o	
	parzialmente posseduto dall'alienante, o a terzi della partecipazione nella	
	società e/o della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti reali (pegno o	

	usufrutto) sulle azioni ovvero di diritti di opzione o obbligazioni convertibili	
	in azioni della società (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o	
	mandato fiduciario).	
	2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le	
	proprie azioni, fermo restando i vincoli di cui al presente statuto, dovrà	
	comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata RR all'organo	
	amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le	
	condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità	
	di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal	
	ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che	
	potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:	
	a. Ogni socio che, avendone la facoltà, sia interessato all'acquisto, deve far	
	pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della	
	prelazione con lettera raccomandata RR consegnata alle poste non oltre	
	sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	b. Le azioni dovranno essere trasferite entro trenta (30) giorni dalla data in	
	cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo	
	raccomandata R.R. da inviarsi entro quindici (15) giorni dalla scadenza del	
	termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci	
	accettanti e della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.	
	3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un	
	socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia	

	esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e	
	proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene	
	e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.	
	5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto	
	già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in	
	concorso con gli altri soci.	
	6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le	
	modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che	
	effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta	
	contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 c.c.) da parte del destinatario della	
	<i>denuntiatio</i> , avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla	
	conclusione del contratto.	
	7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.	
	8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci	
	che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di	
	esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti	
	di comune accordo tra loro.	
	9. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla	
	nomina di un terzo, con funzioni di arbitratore, che stabilirà il prezzo di	
	cessione sulla base di criteri equi e obiettivi, come in seguito precisato.	
	10. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore, si	
	procederà alla nomina di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 34 del	
	Decreto Legislativo n. 5/2003, su richiesta della parte più diligente.	
	11. Nell'effettuare la sua determinazione il terzo arbitratore (o il collegio	

	arbitrale) dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della	
	sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa	
	posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle	
	condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e	
	di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in	
	considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni	
	societarie.	
	12. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 del presente	
	articolo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle	
	azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio	
	offerente, intendendosi soddisfatto il requisito ove l'esercizio parziale del	
	diritto di prelazione dei soci esistenti, nel suo insieme, eguagli la totalità	
	delle azioni offerte.	
	13. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il	
	diritto sia esercitato solo per parte di esse, per il trasferimento delle azioni a	
	non soci è richiesto l'accertamento da parte dell'organo di amministrazione	
	che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica	
	di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto ed il gradimento	
	dell'Assemblea espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta.	
	14. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.	
	15. Il mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.	
	16. La decisione assunta sul gradimento verrà comunicata all'organo di	
	amministrazione e questo provvederà ad informare il socio interessato con	
	lettera raccomandata R.R. inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.	
	17. Qualora entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della	

	richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna	
	comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà	
	trasferire le azioni.	
	Art.10	
	Recesso	
	1. I soci hanno diritto di recesso per le cause indicate all'art. 2437 e secondo	
	i termini e le modalità di cui all'art. 2437-bis.	
	Art. 11	
	Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
	1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività	
	di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché	
	mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del	
	registro delle imprese di cui all'art. 2497 - bis, comma secondo del codice	
	civile.	
	Art.12	
	Assemblea. Deliberazioni e Convocazione	
	Assemblea Ordinaria:	
	1. L'assemblea ordinaria ha competenze e delibera sulle materie ad essa	
	riservate dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:	
	a. sull'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b. sull'approvazione della relazione sul governo societario che deve	
	prevedere, fra l'altro, il programma di valutazione del rischio di crisi	
	aziendale;	
	c. sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	d. sulla nomina, revoca e determinazione della durata e del compenso, nel	

	rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili, dell'organo di	
	amministrazione;	
	e. sulla nomina dei membri del collegio sindacale e del soggetto al quale è	
	demandata la revisione legale dei conti, determinandone i compensi e nel	
	rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;	
	f. sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del	
	collegio sindacale;	
	g. sugli indirizzi generali per la gestione dei beni e dei servizi affidati alla	
	società;	
	h. sugli altri oggetti sottoposti al suo esame ed autorizzazione dall'organo di	
	amministrazione;	
	i. sull'acquisto, sulla cessione, sul conferimento, sull'affitto, sull'usufrutto,	
	sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami	
	aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;	
	j. sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto,	
	usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in	
	società o consorzi o società consortili, o cooperative, controllate o collegate	
	o partecipe;	
	k. sulla responsabilità di amministratori e sindaci;	
	l. sulla eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie o	
	rappresentanze nonché filiali, succursali, uffici o agenzie nel territorio	
	nazionale;	
	2. L'assunzione di atti difformi da quelli deliberati dall'assemblea configura	
	giusta causa di revoca degli amministratori.	
	Art. 13	

	Assemblea straordinaria	
	1. Sono di competenza della assemblea straordinaria:	
	a. le modifiche dello statuto;	
	b. la nomina, la sostituzione, e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	c. le altre materie ad essa riservate dalla legge.	
	d. sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente	
	statuto.	
	Art. 14	
	Deliberazioni e convocazioni	
	1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le	
	sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,	
	obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.	
	2. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	consiglio d'amministrazione in via ordinaria o straordinaria nei casi e con le	
	modalità di legge.	
	L'avviso di convocazione, contenente gli elementi prescritti all'art. 2366	
	cod. civ., deve essere inviato mediante le seguenti alternative formalità:	
	plico raccomandato RR fax munito del rapporto di ricezione posta	
	elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel	
	computer del destinatario) e ricevuto almeno 8 (otto) gg prima della data	
	fissata per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno per	
	la seconda convocazione che non può in alcun modo coincidere con lo	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	3. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono	
	inviata, a titolo informativo, agli Enti Locali soci, a cura	

	dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 15	
	Luogo di convocazione	
	1. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può	
	riunirsi in luogo diverso, purché nel Comune ove ha sede la società, secondo	
	quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.	
	Art. 16	
	Convocazione annuale	
	1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	2. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per	
	l'approvazione del bilancio può essere convocata, entro 180 (centottanta)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo	
	d'amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.	
	Art. 17	
	Quorum costitutivo	
	1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria	
	od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come	
	nelle successive, si applicano le disposizioni di legge in vigore	
	Art. 18	
	Svolgimento dell'assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del	
	consiglio d'amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo	

	impedimento, dal vice presidente, se nominato, o da altra persona scelta	
	dall'assemblea a maggioranza dei presenti.	
	2. Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della	
	costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro	
	legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i	
	risultati delle votazioni.	
	3. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso	
	di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un	
	notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale secondo le	
	disposizioni di cui all'art 2375 cc. Il verbale deve essere sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.	
	Art. 19	
	Quorum deliberativo	
	1. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che nelle successive	
	convocazioni, ad eccezione che in sede di approvazione del bilancio annuale	
	ed in caso di nomina e revoca delle cariche sociali, con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale	
	sociale.	
	2. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia nelle convocazioni	
	successive con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno	
	l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.	
	Art.20	
	Annullamento delibere assembleari	
	1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli	
	amministratori, dal collegio sindacale, dai soci assenti, dissenzienti o	

	astenuti quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per	
	cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla	
	deliberazione impugnabile.	
	2. I soci che non hanno diritto a chiedere l'annullamento hanno comunque	
	diritto al risarcimento dei danni.	
	Art. 21	
	Amministrazione della società. Consiglio di Amministrazione	
	1. La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il	
	sistema tradizionale di cui agli artt. da 2380 bis a 2409-septies del codice	
	civile con le seguenti particolarità. Il comune della Spezia/gli enti pubblici	
	soci esercitano sulla società il controllo analogo/controllo analogo	
	congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in	
	relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.	
	2. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da 3 (tre) membri o 5 (cinque)membri, incluso il	
	Presidente, nominato dall'Assemblea.	
	3. L'organo amministrativo deve possedere i requisiti di onorabilità,	
	professionalità e autonomia normativamente previsti e ferme restando le	
	inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.	
	4. La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni	
	rilasciate dall'assemblea, configura giusta causa per la revoca dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 22	
	Amministratore Unico	
	1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.	

	2. All'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il	
	compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale,	
	applicandosi ove compatibile quanto stabilito all’art. 24 del presente Statuto.	
	Art.23	
	Consiglio di Amministrazione	
	1. Qualora consentito dalla legge, la società può essere amministrata da un	
	consiglio di amministrazione. La composizione del Consiglio di	
	Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della	
	normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.	
	2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un	
	massimo di tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da	
	parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro	
	mandato e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza	
	del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.	
	L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del	
	consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere a	
	tutti gli effetti automaticamente decaduto.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi	
	altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli	
	amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la	
	maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero	
	consiglio. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli	
	atti di ordinaria amministrazione fino a che non si provvederà al suo rinnovo	
	e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi	
	amministratori.	

	Art. 24	
	Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri di	
	amministrazione della società, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che	
	riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli	
	che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare i suoi poteri direttamente	
	o mediante il suo presidente, l'amministratore delegato, se nominato, e nel	
	rispetto delle attribuzioni conferite al direttore generale, anch'esso se	
	nominato ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati	
	dall'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può in ogni caso attribuire	
	deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il caso in cui, previa	
	autorizzazione dell'assemblea, siano attribuite deleghe anche al Presidente.	
	La carica di Vicepresidente può essere conferita esclusivamente quale	
	modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o	
	impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	3. Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta	
	di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale.	
	4. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con avviso	
	tramite Pec, Fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se	
	contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del	
	destinatario) da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza	

	della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	6. Devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei	
	componenti del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:	
	a) i piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano	
	degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei	
	servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite	
	in sede di assemblea;	
	b) il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto	
	conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi	
	e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le	
	modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi;	
	c) il bilancio economico triennale, ove necessario per definire la	
	convenienza e fattibilità degli investimenti;	
	d) il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;	
	e) il piano del personale allegato al bilancio economico di previsione	
	annuale;	
	f) la eventuale nomina di un amministratore delegato e/o di un direttore	
	generale;	
	g) le convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per	
	l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;	
	h) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o	
	regolamenti con l'utenza;	
	i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione a gare di affidamento di	

	attività e servizi, ricompresi nei fini istituzionali della società;	
	j) l'acquisto e la vendita di beni immobili, e le operazioni immobiliari;	
	k) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;	
	l) l'adozione di qualsiasi decisione ed esercizio di voto relativamente alle	
	altre società partecipate;	
	7. Le materie di cui sopra non sono delegabili da parte del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	8. L'efficacia delle delibere relative ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l è	
	subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea.	
	9. Il Consiglio di Amministrazione riferisce della propria attività ai soci	
	pubblici enti locali, con periodicità trimestrale per ogni esercizio.	
	10. Le copie e gli estratti dei verbali contenenti le deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione, anche per la loro produzione in giudizio, sono	
	certificati conformi dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal	
	segretario o notaio.	
	Art.25	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	1. Al presidente, nominato ai sensi degli artt. 12 lett.f) e art.21 comma 2 del	
	presente Statuto, è attribuita la rappresentanza della società sia nei confronti	
	di terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.	
	2. Al presidente compete la convocazione del Consiglio, la presidenza e la	
	direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle	
	relative sottoscrizioni; egli inoltre per conto dell'intero consiglio provvede a	
	convocare l'assemblea dei soci e ne presiede le assise, fermo restando	

	quanto stabilito dall’art.18 comma 1 del presente Statuto, ne controlla il	
	regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le	
	sottoscrizioni.	
	Art. 26	
	Amministratore delegato	
	1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore delegato del	
	quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi. Resta fermo quanto previsto	
	dall'art. 24 comma 8 del presente statuto.	
	Art. 27	
	Direttore generale	
	L’organo di amministrazione può nominare un direttore generale del quale	
	stabilisce poteri, attribuzioni e compensi. Resta fermo quanto previsto	
	dall'art. 24 comma 8 del presente statuto.	
	Art. 28	
	Collegio sindacale	
	1. La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti.	
	2. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio	
	tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini	
	da essa previsti. L'organo di controllo deve possedere i requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed autonomia normativamente stabiliti e ferme	
	restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa	
	vigente.	
	3. L'Assemblea nomina il presidente del Collegio Sindacale.	
	4. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e	

	scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del	
	bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.	
	5. Il compenso spettante ai sindaci non può superare i limiti normativamente	
	stabiliti.	
	6. E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni	
	di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività	
	nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.	
	7. Il collegio sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del mandato	
	coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.	
	Art. 29	
	Revisore Legale	
	1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o	
	da una società di revisione secondo quanto previsto dagli artt. 2409 - bis e	
	seguenti del codice civile.	
	2. L'attività di revisione legale dei conti è documentata in un apposito libro	
	che resta depositato presso la sede della società.	
	Art. 30	
	Strumenti programmatici	
	1. Sono strumenti programmatici della società, da elaborare e approvare da	
	parte dell'Amministratore Unico/Consiglio di amministrazione con le	
	maggioranze di cui al comma 6 dell'art. 24 e soggetti all'autorizzazione	
	dell'Assemblea, di cui al comma 8 dello stesso articolo:	
	a. i piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano	
	degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei	

	servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite	
	in sede di assemblea;	
	b. il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto	
	conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi	
	e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le	
	modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi. Al bilancio	
	economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale	
	che viene approvato contestualmente al bilancio stesso;	
	c. il bilancio economico di previsione triennale, ove necessario, ed anch'esso	
	conforme ai piani programma di cui al punto a), per definire la convenienza	
	e fattibilità degli investimenti.	
	Art. 31	
	Esercizio sociale	
	1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede, entro	
	i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione	
	del bilancio in tutte le sue parti definite per legge.	
	Art. 32	
	Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili	
	1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come	
	segue:	
	a. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del codice civile;	
	b. il residuo a disposizione dell'Assemblea, in sede di approvazione del	
	bilancio cui gli utili si riferiscono, per l'assegnazione del dividendo agli	

	azionisti, salvo diversa deliberazione.	
	2. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.	
	Art. 33	
	Scioglimento	
	1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	2. L'organo amministrativo deve accertare senza indugio il verificarsi di una	
	causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in	
	materia convocando l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per la	
	deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.	
	Art 34	
	Clausola di conciliazione	
	1. Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società e tra	
	i soci stessi, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci o	
	instaurate contro di loro, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione	
	ricorrendo all'organismo di mediazione esistente presso la Camera di	
	Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia e Savona, al cui	
	regolamento espressamente si aderisce.	
	2. Per tutte le controversie di inderogabile competenza dell'Autorità	
	Giudiziaria, sarà competente il Tribunale della Spezia.	
	Art. 35	
	Computo dei termini	
	1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo	
	riferimento a giorni consecutivi e vanno computati come giorni liberi con	
	ciò intendendosi che non si considera al fine del valido decorso del termine	
	prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.	

Art.36

Norma finale e transitoria

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

2. Fino al perfezionamento delle operazioni volte alla cessione totale o parziale o all'annullamento delle azioni proprie detenute dalla società, i quorum deliberativi qualificati previsti dal presente statuto debbono intendersi come pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

F.to Anna Rosa Caruso

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

[illegible]